



Titolo

Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - art. 86, comma 1, CGS - annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale – situazione giuridica soggettiva protetta nell'ordinamento federale - pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni - necessità

Descrizione

L'art. 86 CGS della FIGC, rubricato *"ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale"*, prevede che *"Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali"*. Ne discende che per poter impugnare la delibera assembleare occorre essere titolari di una situazione giuridica soggettiva protetta nell'ordinamento federale e aver subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 85/CFA/2020-2021/C

Presidente

Torsello

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 47 e 49 CGS; art. 86 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 085 CFA dell'11 marzo 2021 (Sig. Pasquali Alberto ed altri/CR Lombardia ed altri)